

**Il disegno di legge dell'Aiga
di modifica al
Testo Unico in materia di spese di
giustizia
(d.P.R. n. 155 del 30 maggio 2002).**

Disegno di legge

Modifiche al Testo Unico in materia di spese di giustizia

(d.P.R. n. 155 del 30 maggio 2002)

Relazione

Il presente disegno di legge è volto a regolare, modificandoli alcuni aspetti del Testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 155 e successive modifiche, posto che la predetta normativa nella prassi applicativa non ha dato concreta e piena attuazione agli scopi dell'istituto, previsto al fine di assicurare anche ai non abbienti *un mezzo idoneo ed efficace per agire e difendersi*.

Infatti, nel corso degli anni si sono registrate gravi discrasie e disparità di trattamento nelle varie fasi della procedura per il riconoscimento del beneficio in questione ed in particolare nella fase dell'*ammissione* e nella fase del *mantenimento* del beneficio, nonché nella fase della *liquidazione dei compensi*.

Quel che immediatamente appare opportuno e doveroso evidenziare è come la eccessiva discrezionalità nell'interpretazione delle questioni giuridiche attinenti la materia abbia nella sostanza mortificato, ormai troppe volte, l'effettività della difesa e la dignità del difensore.

Nella fase di ammissione al beneficio appare censurabile l'eccessivo ricorso da parte del Giudice ai poteri di cui all'art. 79 n. 3, di richiedere l'allegazione di documenti comprovanti le "*autocertificazioni*", che invece restano il cardine e lo spirito della norma, di fatto frustrando il ricorso all'istituto, essendo a volte richieste delle *prove quasi diaboliche*. Per non parlare delle difficoltà, per gli *stranieri*, di ottenere le certificazioni consolari di cui al n. 2 della norma. In tal caso, a causa delle frequenti mancanze di riscontro alle istanze da parte di molti degli uffici consolari presenti sul territorio, viene totalmente mortificato per gli stranieri il requisito della autocertificazione delle condizioni per l'ammissione.

Nella fase di conferma del provvedimento di ammissione appare discutibile il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficiario debba annualmente comunicare le proprie condizioni reddituali, anche in assenza del presupposto espressamente dettato dal legislatore, ovvero delle eventuali intervenute variazioni *rilevanti* del reddito, quindi tali da comportarne la decadenza.

Assai discutibile è la norma di cui all'art. 96, comma 2, che lascia al Giudice il potere di respingere l'istanza allorché *vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte*. Tale norma, oltre a lasciare eccessivi margini di discrezionalità, si scontra chiaramente con il principio della *terzietà del giudice*, il quale prima dell'inizio del processo potrebbe pronunciarsi sulla personalità del giudicando.

La fase della liquidazione dei compensi al difensore appare, infine, quella più gravemente lesiva dei diritti tanto che la stessa Corte di Cassazione è stata costretta ad intervenire a garanzia anche della dignità dei difensori.

Infatti, nonostante il riferimento legislativo al limite dei valori medi degli onorari, e della metà dei valori medi per la materia civile, spesso i compensi liquidati, oltre a violare la legge, mortificano il decoro e la dignità del professionista, non essendo, peraltro, più previsto alcun parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Non si può non rammentare che anche nel periodo in cui il parere era previsto, veniva disatteso con spregio anche dei minimi della tariffa. A ciò si aggiunga il notevole lasso di tempo che intercorre tra la

presentazione della domanda di liquidazione e il momento dell'adozione del decreto di liquidazione, in uno con il costante e prolungato ritardo da parte dello Stato per il pagamento delle fatture emesse.

Appare, infine, inaccettabile la norma che riconosce al difensore d'ufficio il pagamento degli onorari da parte dello Stato solo allorché abbia dimostrato *di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali*, imponendo in tal modo al difensore che ha esaurito il proprio compito a beneficio del funzionamento del processo, di intraprendere una nuova e defatigante attività giudiziaria, stavolta nei confronti di colui che è stato appena difeso, il cui contenuto e limite è rimesso alla pura discrezionalità del magistrato che dovrà liquidare il compenso. Sul punto, infatti, si sono susseguite nel tempo le interpretazioni più disparate da parte dei giudici che, sempre più spesso, hanno imposto agli avvocati l'obbligo di ricerche ai limiti del possibile e attività estenuanti, senza la minima garanzia di una effettiva riscossione delle somme dovute per l'attività espletata.

Né le recenti novità legislative, introdotte sull'onda della legislazione d'emergenza, appaiono dare un contributo alla soluzione delle problematiche teorico-applicative emerse. Infatti, se da un lato l'art. 76 comma 4 *bis*, nell'introdurre la *presunzione di inidoneità reddituale*, riduce l'accesso per una categoria di soggetti condannati con sentenza penale irrevocabile per una tipologia di reati, dall'altro nulla stabilisce, ad esempio, in ordine *al tempo dei commessi delitti e in nulla differenzia le singole ipotesi* – ad es. la circostanza di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90 contempla cinque fattispecie, di cui almeno tre non hanno alcun rilievo in termini economico/reddituali –, oltre a non contemplare l'ipotesi della *riabilitazione*. Così come l'art. 76 comma 4 *ter*, nel riconoscere *la deroga ai limiti di reddito*, estende incondizionatamente il beneficio alle persone offese dei reati di cui agli artt. 609 *bis*, *quater*, *ostie*, nulla prevedendo, ad esempio, in termini di revoca e recupero da parte dello Stato, per il caso in cui l'imputato venga poi assolto.

Le suddette novità appaiono profilare questioni di illegittimità costituzionale per violazione del *principio di uguaglianza*, in quanto prevedono disparità di trattamento tra condannati per reati di varia natura, nonché per *violazione del diritto alla difesa*, in quanto, prescindendo dalla effettiva incapacità economica del beneficiario, non assicurano a tutti i *non abbienti* i mezzi per una *difesa effettiva*.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, è doveroso operare una riforma della normativa in questione che:

1. stabilisca criteri certi per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, limitando le ipotesi di esclusione alla mancanza degli elementi specificamente richiesti dalla legge, ovvero alle diverse risultanze che dovessero essere rilevate dagli organi competenti, Agenzia delle entrate e Polizia Giudiziaria, sottraendo alla Magistratura poteri di autonoma valutazione, ovvero che vadano oltre il richiedere detti accertamenti agli organi competenti;
2. abrogli le recenti modifiche apportate all'art. 76 del D.P.R. 115/2002 comma 4 *bis* e *ter* in quanto lesive del principio di *uguaglianza* e del principio di *effettività della difesa*;
3. limiti le ipotesi di revoca del beneficio all'acquisizione di accertamenti dei richiamati Uffici e Organi che smentiscono le autocertificazioni dell'istante;
4. ritenga la autocertificazione sufficiente anche per gli stranieri nel caso in cui la dichiarazione consolare, qualora richiesta, non pervenga nel termine di sessanta giorni assegnato al Giudice;

5. preveda che a deliberare sulla liquidazione dei compensi provveda, entro termini perentori, una commissione, istituita presso ciascun Tribunale, composta pariteticamente da avvocati e magistrati;
6. preveda la possibilità per l'interessato di nominare un difensore iscritto negli elenchi degli Avvocati alternativamente del distretto di corte di appello coincidente alternativamente con la propria residenza (o dimora) ovvero con la sede del magistrato competente a conoscere del merito o del magistrato davanti al quale pende il processo
7. preveda la liquidazione immediata dei compensi in favore del difensore d'ufficio all'esito di ogni fase del processo, analogamente a quanto previsto per l'irreperibile e per il minorenni, demandando all'erario la successiva fase di recupero del credito;
8. preveda l'esenzione dal contributo unificato per il giudizi di ricorso ex art. 99 TU, nonché l'acquisizione d'ufficio degli atti e documenti necessari ai fini del decidere, salvo quelli che siano in possesso del solo difensore;
9. preveda l'obbligatorietà della comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), solo allorché intervengano variazioni reddituali tali da comportare la perdita del beneficio.
10. preveda un termine perentorio per la corresponsione delle somme dovute ai professionisti in base ai decreti di pagamento

Il presente disegno di legge è composto da 10 articoli, il cui contenuto può come di seguito riassumersi:

Art. 1: applicazione dell'esenzione del contributo unificato ai ricorsi avverso il provvedimento giudiziale in materia di ammissione o revoca del patrocinio a spese dello stato.

Art. 2: abrogazione dei commi 4 *bis* e *ter*, art. 76 del Testo unico, d.P.R. n.155/2002, aventi ad oggetto rispettivamente la presunzione di inidoneità reddituale per particolari ipotesi di reato e l'irrilevanza dei limiti reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato per le persone offese dei reati di violenza sessuale (artt. 609 *bis*, *quater*, *octies* c.p.).

Art. 3.

comma 1, lett. a): imposizione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni di reddito a carico del soggetto ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato, solo qualora tali variazioni esorbitino i limiti per la concessione del beneficio;

lett. b): affermazione di sufficienza dell'autocertificazione prodotta dal soggetto straniero, qualora la certificazione consolare richiesta dal medesimo non pervenga nel termine di sessanta giorni, per mancato riscontro dell'autorità adita;

lett. c): attribuzione al giudice competente del potere di ordinare *ex officio* all'autorità consolare la produzione e l'esibizione delle certificazioni richieste;

lett. d): attribuzione al giudice competente di operare gli accertamenti ritenuti necessari in ordine alle autocertificazioni prodotte dall'istante per mezzo della Polizia Giudiziaria e dell'Agenzia delle Entrate;

lett. e): attribuzione al giudice competente di ordinare al difensore, *ex officio* o su istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di produrre in copia la documentazione necessaria per gli accertamenti circa l'ammissione al patrocinio

a spese dello stato, qualora i predetti documenti siano in esclusivo possesso dello difensore medesimo.

Art. 4: previsione della possibilità di scegliere il proprio difensore anche in base alla residenza o al domicilio dell'interessato

Art. 5.

comma 1, lett. a): istituzione di una commissione paritetica di avvocati e magistrati presso ciascun Tribunale, che provveda sulle istanze di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di soggetti ammessi al patrocinio a Spese dello Stato entro termini perentori;

lett. b): armonizzazione con l'art. 4 (possibilità di scegliere l'avvocato in base alla propria residenza).

lett. c): previsione del "silenzio – assenso" rispetto alla quantificazione dei compensi formulata dal difensore istante in caso di mancanza di provvedimento della Commissione nei termini stabiliti.

Art. 6: adeguamento dell'art. 94, comma 3 del testo unico ai sensi delle modifiche operate dall'art. 3 del presente disegno di legge all'art. 79, comma 2 del testo unico.

Art. 7:

comma 1, lett. a): eliminazione, al fine dell'ammissione del beneficio al patrocinio a spese dello stato, degli indici riguardanti «tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte» sono soppresse»;

lett. b): imposizione al Giudice competente dell'obbligo di trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessari verifiche **in presenza di fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di legge per l'ammissione;**

lett. c): eliminazione, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, della possibilità attribuita al Giudice competente di chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari dei soggetti richiedenti.

Art. 8

comma 1, lett. a): adeguamento dell'art. 112 del testo unico ai sensi delle modifiche operate dall'art. 3 del presente disegno di legge all'art. 79 del testo unico;

lett. b): adeguamento dell'art. 112, comma 1, lett. c) del testo unico, ai sensi delle modifiche operate dall'art. 3 del presente disegno di legge all'art. 79, comma 2 del testo unico.

Art. 9: previsione della liquidazione immediata dei compensi in favore del difensore d'ufficio all'esito del procedimento, analogamente a quanto prima previsto per l'irreperibile, demandando all'erario la successiva fase di recupero del credito.

Art. 10: Eliminazione di una norma *ad hoc* per la liquidazione dei compensi in favore del difensore d'ufficio dell'irreperibile, alla luce delle modificazioni operate dall'art. 9 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 10, comma 1 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche, di seguito denominato «testo unico», è aggiunto il seguente comma:

«4 *bis*. Non è soggetto al contributo unificato il ricorso, *ex art.* 99 del testo unico, avverso i provvedimenti giudiziari in materia di ammissione o revoca al patrocinio a spese dello stato»

ART. 2

1. I commi 4 *bis* e 4 *ter* dell'articolo 76 del testo unico sono abrogati.

ART. 3

1. All'articolo 79 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 lett. d) è sostituito dal seguente:

«d). l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini della revoca del beneficio, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione»;

- b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tuttavia, qualora il cittadino extracomunitario dia prova che la certificazione consolare sia stata richiesta ma non pervenga nel termine di sessanta giorni per mancato riscontro dell'autorità adita, l'autorità giurisdizionale deve ritenere sufficiente l'autocertificazione già presentata dal cittadino extracomunitario»;

- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2 *bis*. Il giudice competente può, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli art. 76 e 92, richiedere con decreto motivato all'organo consolare dello Stato di appartenenza la produzione della certificazione. In tal caso sospende il processo per un termine non superiore a giorni trenta, decorsi inutilmente il quali il beneficio si intende comunque confermato»;

- d) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Il giudice procedente, d'ufficio o su istanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli art. 76 e 92, delega gli organi di Polizia Giudiziaria e gli uffici delle Agenzie delle Entrate al fine di operare gli accertamenti necessari a verificare la veridicità di quanto indicato dall'interessato nell'istanza»;

- e) Eliminerai

Art. 4

1. All'articolo 80 del testo unico sono operate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole «ovvero del distretto nel quale risiede o è domiciliato l'interessato»;
- b) al comma 2, dopo le parole «pende il processo» sono aggiunte le parole «ovvero del distretto nel quale risiede o è domiciliato l'interessato ».
- c) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3 *bis*. Qualora la commissione, per qualsiasi ragione, non provveda entro trenta giorni dalla presentazione, presso il Consiglio dell'Ordine, dell'istanza di liquidazione dei compensi, sarà considerato liquidato l'importo indicato nella richiesta di liquidazione, previa apposizione di attestazione da parte del Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta perenzione dei termini».

Art. 5

1. All'articolo 82 del testo unico sono operate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è così sostituito: «È istituita, presso ciascuna sede di Tribunale, una commissione composta da n. tre avvocati e n. tre magistrati, presieduta dal componente anziano, nominata dal presidente del tribunale di concerto con il presidente del Consiglio dell'Ordine, competente a provvedere sulle istanze di liquidazione proposte dagli avvocati che hanno prestato la loro attività in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato»;
- b) al comma 2, dopo le parole «pende il processo» sono aggiunte le parole «ovvero dal distretto nel quale risiede o è domiciliato l'interessato ».
- c) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3 *bis*. Qualora la commissione, per qualsiasi ragione, non provveda entro trenta giorni dalla presentazione, presso il Consiglio dell'Ordine, dell'istanza di liquidazione dei compensi, sarà considerato liquidato l'importo indicato nella richiesta di liquidazione, previa apposizione di attestazione da parte del Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta perenzione dei termini».

Art. 6

1. Al comma 3 dell'articolo 94 del testo unico sono aggiunte, all'inizio del periodo, le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 2, secondo periodo, ».

Art. 7

1. All'art. 96 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è così modificato **<il magistrato respinge l'istanza qualora sia carente dei requisiti e degli elementi di cui all'art. 79, ovvero, fermi restando i poteri di cui all'art. 79 comma 3, ammette l'interessato al beneficio con riserva, concedendo termine non superiore a giorni 30 al fine di produrre le certificazioni anagrafiche inerenti lo stato della famiglia e/o le dichiarazioni dei redditi dello stesso e dei componenti la famiglia, qualora dagli atti del procedimento emergano elementi in contrasto con quanto dichiarato nell'istanza. La mancata e ingiustificata produzione della documentazione richiesta comporta la revoca del provvedimento di ammissione>**.

b si elimina di conseguenza.

c) al comma 3 le parole «al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e» sono soppresse.

Art. 8

1. All'articolo 112 del testo unico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lett. a) prima delle parole «nei termini» sono aggiunte le parole «nei casi e», **dopo la parola <variazioni> è aggiunta la parola <rilevanti>**;

b) la lett. c) del comma 1 è soppressa.

Art. 9

1. All'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal magistrato» e «quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali» sono soppresse;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le parole «ed a meno che essa non sia irreperibile»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile».

Art. 10

1. L'articolo 117 del testo unico è abrogato.

NORME MODIFICATE

ART. 10

(L) Esenzioni.

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 (1) .

4 bis. Non è soggetto al contributo unificato il ricorso, ex art. 99 del testo unico, avverso i provvedimenti giudiziari in materia di ammissione o revoca al patrocinio a spese dello Stato

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

ART. 76

(L) Condizioni per l'ammissione.

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (1).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. abrogato

4-bis. abrogato

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto (3).

ART. 79

(L) Contenuto dell'istanza.

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini della revoca del beneficio, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. **Tuttavia, qualora il cittadino extracomunitario dia prova che la certificazione consolare sia stata richiesta ma non pervenga nel termine di sessanta giorni per mancato riscontro dell'autorità adita, l'autorità giurisdizionale deve ritenere sufficiente l'autocertificazione già presentata dal cittadino extracomunitario.**

2 bis. Il giudice competente può, in caso di assoluta necessità e urgenza, ordinare con decreto motivato all'organo consolare la produzione della certificazione

3. Gli interessati, se il giudice precedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato

3 bis. Qualora gli atti e i documenti necessari agli accertamenti di cui al comma 3 siano in esclusivo possesso del difensore dell'interessato, il giudice precedente, d'ufficio o su istanza dell'Ordine degli Avvocati, ne ordina allo stesso la produzione in copia entro il termine perentorio di sessanta giorni

ART. 82

L) Onorario e spese del difensore.

1. È istituita, presso ciascuna sede di Tribunale, una commissione composta da n. tre avvocati e n. tre magistrati, presieduta dal componente anziano, nominata dal presidente del tribunale di concerto con il presidente del Consiglio dell'Ordine, competente a provvedere sulle istanze di liquidazione proposte dagli avvocati che hanno prestato la loro attività in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo

ovvero del distretto nel quale risiede o è domiciliato l'interessato, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero

3 bis. Qualora la commissione, per qualsiasi ragione, non provveda entro trenta giorni dalla presentazione, presso il Consiglio dell'Ordine, dell'istanza di liquidazione dei compensi, sarà considerato liquidato l'importo indicato nella richiesta di liquidazione, previa apposizione di attestazione da parte del Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta perenzione dei termini

3 ter. Il pagamento degli onorari liquidati dovrà essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

ART. 94

(L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità.

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. **Salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 2, secondo periodo**, se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

ART. 96

(L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio.

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata (1).

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, [...]. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato deve trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche (1).

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative [...] alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti

richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

ART. 112

(L) Revoca del decreto di ammissione.

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

a) se, **nei casi e** nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) **abrogato**

d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 (1).

2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

ART. 116

(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati [...], nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 [...].

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio, **ed a meno che essa non sia irreperibile.**

ART. 117

abrogato